

nota 38042  
5.12.1942 2/2

All'Eccellenza

il PREFETTO

Rimborso spese spedalità al  
R.Spedale della Misericordia di Grosseto./

Frosinone

Nel prendere atto di quanto V.E. mi comunica con la nota del 5 corr. n.38042 Div.2/2,devo precisare che l'Ospedale della Misericordia di Grosseto cade in errore,quando afferma che la pratica di pagamento delle rette di spedalità è già stata definita amministrativamente,e ciò per una duplice considerazione: In primo luogo perchè non vi poteva essere definizione amministrativa,senza che gli Organi di tutela avessero tempestivamente sentite le ragioni del Comune inadempiente; ed in secondo luogo perchè gli stessi Organi di tutela non potevano addivenire a tale definizione nei riguardi del Comune di S.Donato V.C.,in quanto le persone che beneficiarono del ricovero ospedaliero,e che dettero origine al debito in contestazione,non sono native di S.Donato V.C.,ma di Alvito.

Ed infatti,sia la Iacoboni che il Fantozzi risultano nati e domiciliati nel Comune di Alvito,e gli stessi non potevano aver acquisito il domicilio di soccorso in questo Comune per il solo fatto che vi dimorarono dall'agosto 1924 all'agosto 1927.

Da quanto sopra,si deduce che le spese di spedalità non possono nè devono far carico a questo Comune,come ampiamente fu dimostrato anche in sede del giudizio civile,e ciò anche nel caso che le persone ricoverate abbiano acquisito il domicilio di soccorso in questo Comune per sopravvenuto trasferimento di residenza,perchè in tal caso è sempre il Comune di nascita che risponde della spesa di spedalità,salvo a quest'ultimo il diritto di rivalsa verso il Comune,ove il ricoverato ha acquisito il proprio domicilio di soccorso.

Con devota osservanza

IL PODESTA'

G. Marini

